ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MONTEMILETTO" di MONTEMILETTO - VENTICANO
VIA F. DI BENEDETTO 83038 MONTEMILETTO (AV)
Sedi STACCATE: "R. AMBROSINI" di VENTICANO – MONTEFUSCO – PIETRADEFUSI – TORRE le NOCELLE
C.M.: AVIC85200V – Cod. Fisc.92057680644 – Tel. 0825/963015 FAX 0825/968699 – Distretto 002 CODICE UNIVOCO: UFPXAS
peo: avic85200v@istruzione.it – pec: avic85200v@PEC.ISTRUZIONE.IT – Sito Web: www.icmontemiletto.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - MONTEMILETTO
Prot. 0010125 del 25/09/2025
VII (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

CIRCOLARE N. 18_

Oggetto: Fruizione benefici Legge 104/1992 anno scolastico 2025/2026.

Alla luce della normativa che disciplina le assenze dal servizio per i permessi retribuiti di cui all'oggetto (Legge 183/2010 e relative circolari attuative INPS), e al fine di rendere compatibili le richieste di tali permessi con le esigenze organizzative dell'Istituto, si forniscono le seguenti disposizioni cui il personale scolastico destinatario dei benefici è invitato ad attenersi scrupolosamente:

- Conferma dell'istanza anno precedente

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente, come da modelli allegati, (Modulo 1/ Modulo 2).

- Prima istanza

Per quanto riguarda il personale che intende fruire per la prima volta dei permessi per legge 104/92, lo stesso deve formalizzare la richiesta dei benefici (Modello 3) di cui sopra producendo la documentazione relativa.

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, la medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento. Suddetta richiesta va effettuata compilando il modulo allegato alla presente (Modulo 3), allegando la documentazione a supporto. In assenza dei suddetti moduli e della relativa documentazione, l'amministrazione scrivente non potrà autorizzare alcun permesso legato alla legge 104/92.

- Pianificazione mensile

In merito alla fruizione di detti permessi, è auspicabile che ogni beneficiario presenti al Dirigente scolastico una pianificazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi (modello 4). Rimane comunque la possibilità di cambiare la programmazione iniziale dei permessi qualora ci sia una necessità la quale può essere comunicata 24 ore prima della fruizione del permesso o anche nella stessa giornata di fruizione prima dell'orario di lavoro del richiedente in caso di urgenza.

- Giornate non ricorrenti

Salvo motivate esigenze, è auspicabile che i permessi vengano fruiti in giornate non ricorrenti.

- **Utilizzo permessi L. 104/92 ad ore per personale A.T.A.**

L'art. 68 del *CCNL Comparto Istruzione e ricerca – periodo 2019-2021* prevede la possibilità, per il solo personale A.T.A., di fruire dei suddetti permessi in ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Disposizioni SOLO per il Personale ATA L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che "i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili". Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l'intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.. Infine, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

- **Uso improprio dei permessi**

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale. L'uso improprio dei permessi di cui all'oggetto è perseguibile penalmente, in seguito a segnalazione (all'Autorità Giudiziaria) di chiunque ne abbia notizia. Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), e nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 che prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

La pubblicazione della presente circolare, in data odierna, sul sito di quest'Istituto, ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Di Caterino

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse